

Regolamento di organizzazione della gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale

COMUNE DI ESANATOGLIA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.12.2002, in vigore dal 1.1.2003

INDICE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

[Art. 1 - Oggetto del Regolamento](#)

[Art. 2 - Definizioni](#)

[Art. 3 - Classificazione](#)

[Art. 4 - Esclusioni e specificità](#)

[Art. 5 - Gestione dei rifiuti](#)

[Art. 6 - Principi generali di comportamento](#)

TITOLO II.

CAPO I - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

[Art. 7 - Principi generali](#)

[Art. 8 - Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza](#)

[Art. 9 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione](#)

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

[Art. 10 - Individuazione](#)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U.

MODALITA' DELLA RACCOLTA

[Art. 11 - Sistemi di raccolta](#)

[Art. 12 - Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani](#)

[Art. 13 - Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani](#)

[Art. 14 - Pulizia e disinfezione dei contenitori](#)

[Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti](#)

[Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti](#)

[Art. 17 - Periodicità della raccolta](#)

[Art. 18 - Atti vietati](#)

[Art. 19 - Modalità di espletamento del servizio](#)

[Art. 20 - Cestini stradali](#)

[Art. 21 - Spazzamento delle foglie](#)

[Art. 22 - Pulizia delle aree private](#)

[Art. 23 - Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali](#)

[Art. 24 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche](#)

[Art. 25 - Corretto smaltimento - calcolo degli oneri](#)

[Art. 26 - Individuazione delle zone di pertinenza del servizio](#)

[Art. 27 - Zone con servizio non istituito](#)

CAPO III - TRASPORTO DEI RIFIUTI

[Art. 28 – Automezzi](#)

CAPO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

[Art. 29 - Modalità dello smaltimento](#)

[Art. 30 - Autosmaltimento](#)

TITOLO III. CENTRI DI RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA

[Art. 31 - Centri di Raccolta](#)

[Art. 32 - Raccolta Differenziata](#)

[Art. 33 - Raccolta Differenziata: supporto ai Centri di Raccolta](#)

[Art. 34 - Raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai RSU](#)

[Art. 35 - Rifiuti inerti](#)

TITOLO IV. GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

[Art. 36 - Rifiuti cimiteriali](#)

[Art. 37 - Resti di animali](#)

[Art. 38 - Siringhe](#)

[Art. 39 - Potature e sfalci](#)

TITOLO V.

[Art. 40 - Funzionario responsabile](#)

TITOLO VI. SANZIONI

[Art. 41 - Rimozioni materiali](#)

TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E FINALI

[Art. 42 - Norme abrogate](#)

[Art. 43 - Pubblicità del regolamento e degli atti](#)

[Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento](#)

[Art. 45 - Modifiche del Regolamento](#)

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento e in riferimento alla normativa vigente, si intende per:

- a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A/1 al D. Lgs. n° 22/97. I rifiuti che rientrano in tali categorie, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero, sono riepilogati nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER). Questo è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti che sarà oggetto di periodica revisione e/o di modifiche. Importante notare che un materiale che figura in CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto:
- b) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero i materia prima;
- g) smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. n° 22/97;
- h) recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. n° 22/97;
- i) frazioni ricuperabili:** le frazioni dei rifiuti che per loro caratteristiche qualitative - quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero ai sensi della normativa vigente in materia;
- j) luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- k) stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D. Lgs. n° 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D. Lgs. n° 22/97;
- l) bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- m) messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- n) gestione in regime di privativa:** la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti o anche ciascuna delle singole operazioni, compreso il controllo di queste nonché il controllo delle discariche;
- o) Servizio:** il Servizio Smaltimento Rifiuti di competenza comunale, organizzato secondo le forme gestionali del Comune ai sensi delle normative vigenti in materia;
- p) Per "frazione umida dei rifiuti",** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani (ex art. 1 - D.M. 29/05/1991);
- q) Per "frazione secca dei rifiuti"** si intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie recuperabili e/o riciclabili

Art. 3 - Classificazione

1) Per "rifiuti urbani" si intendono:

- I. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- II. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto I, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del comma terzo del presente articolo;
- III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- V. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- VI. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti II, III e V

2) Le tipologie dei rifiuti urbani di cui al precedente comma, esclusa la tipologia dei rifiuti domestici,

sono da

ritenersi pericolose qualora figurino nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs.vo 22/97.

3) Ai sensi del presente regolamento, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al comma 2, lettera

d) dell'art. 18 del D.Lgs.vo 22/97, si intendono per:

A) - **"rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"**, le seguenti tipologie:

- a) frammenti e manufatti di vimini e sughero (03.01.01 - 20.03.02);
- b) paglia e prodotti di paglia (02.01.03 - 03.01.01 - 20.03.02);
- c) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura (03.01.02 - 03.01.03 - 03.03.01 - 03.01.01 - 15.01.03 - 15.01.06 - 17.02.01 - 20.01.07);
- d) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (03.01.03 - 03.03.01 - 03.03.06);
- e) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanses esauste e simili (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.02 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.05.01 - 02.06.01 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08 - 20.01.09 - 20.03.02);
- f) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) (02.01.03 - 02.07.07 - 02.03.04 - 02.06.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.08.01 - 20.01.08 - 20.02.01 - 20.02.03 - 20.03.02);
- g) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.06 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.07.03 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08);
- h) fanghi di depurazione palabili provenienti da Impianti di depurazione H₂O, purché non contaminati;
- i) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.06 - 20.03.02);
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta (04.02.01 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
- k) feltri e tessuti non tessuti (04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.08 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
- l) contenitori sporchi di toner, cartucce di stampanti, nastri inchiostriati (08.0309 - 16.02.05).

purché:

- **la - loro produzione sia inferiore a una quantità pari, di regola, a 25 Kg. e/o 250 litri al giorno di raccolta con base 310 gg anno.**
- **le - suspecificate tipologie rispettino le condizioni contenute nel titolo 1.1.1 della D. I. 27/7/1984.**

B) - **"rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani"** le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (04.02.09 - 07.02.99 - 16.01.03 - 16.01.05 - 17.06.02 - 17.07.01 - 20.01.04);
- b) pelle e similpelle (16.01.05 - 20.01.10);
- c) resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (02.01.04 - 04.02.03 - 04.02.07 - 04.02.09 - 07.02.99 - 08.01.05 - 12.01.05 - 15.01.02 - 16.01.05 - 16.02.05 - 16.02.07 - 16.03.01 - 17.02.03 - 17.06.02 - 20.01.03 - 20.01.04);
- d) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili (03.01.01 - 03.01.99 - 10.01.12 - 10.11.03 - 10.01.08 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 16.01.05 - 16.02.04 - 17.06.02 - 20.01.01 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.07);
- e) cavi e materiale elettrico in genere (16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.05 - 17.04.08 - 20.01.20 - 20.01.24);

purché:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della D. I. 27/7/1984;
- il loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature ovvero che figurino nell'allegato D, previsto dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 modificato ed integrato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n° 389 o da policlorodibenzdiossine e/o policlorodibenzofurani.

C) **Sono inoltre considerati rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani**, i rifiuti assimilati previsti al precedente punto 1 le cui produzioni per singola utenza siano superiori ad una quantità pari, di regola, a 25 kg e/o 250 lt al giorno di raccolta con base 310 gg anno

D) Per "**rifiuti speciali**", classificati secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi **si intendono**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le attrezzature deteriorate ed obsolete;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Art. 4 - Esclusioni e specificità

1) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti gassosi emessi in atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da norme specifiche, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o allo sfruttamento di cave, alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.

2) Le carogne rinvenute nelle aree soggette ad uso pubblico, i rifiuti cimiteriali e le siringhe usate ed abbandonate sul suolo pubblico o soggette ad uso pubblico sono specificatamente disciplinate nei successivi artt. 38, 40.

Art. 5 - Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

A) **raccolta** in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

- a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente Regolamento;
- c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitario ed ambientale;

B) **organizzazione di siti specifici** appositamente individuati, e più specificatamente:

- a) organizzazione di un centro di raccolta finalizzato alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in conformità a quanto disposto dal TITOLO II, art. n° 39 e segg. Del D. Lgs. n° 22/97. Dovranno essere attivati sistemi adeguati di incentivazione della raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici da destinare successivamente a recupero e riutilizzo tramite il CONAI;
- b) organizzazione di un centro di raccolta di oli e grassi animali e vegetali esausti (oli di frittura) prodotti dai privati cittadini, da conferire successivamente, per il trattamento e riutilizzo, al Consorzio obbligatorio nazionale degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti tramite imprese che effettuano la raccolta, trasporto e stoccaggio che partecipano al Consorzio stesso. (TITOLO III, art. n° 47 del D. Lgs. 22/97). Il Comune potrà dotare ciascun nucleo familiare di apposito contenitore, di adeguate dimensioni e capacità, debitamente contrassegnato, con cui dovrà essere effettuato il periodico conferimento al centro di raccolta;
- c) organizzazione di un centro di raccolta in cui far confluire sia materiali inerti indebitamente abbandonati sul territorio e/o proditoriamente conferiti in cassonetto ovvero materiali inerti provenienti da piccoli lavori di restauro, ripristino e/o manutenzione.
- d) organizzazione di un centro di raccolta, a titolo oneroso e non, di beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria) in applicazione di quanto disposto dal TITOLO III, art. 44

del D. Lgs. n° 22/97. Il Comune, inoltre, potrà anche convenzionarsi con Centri, sia pubblici che privati, abilitati al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo di detti beni durevoli per uso domestico obsoleti e/o desueti.

C) **trasporto**, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

D) **smaltimento e/o recupero e/o riutilizzo**, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Principi generali di comportamento

1) La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi condotte in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n° 22/97.;

2) La gestione del servizio di smaltimento rifiuti si pone il fine di ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia con gli indirizzi generali dettati dal D. Lgs. n° 22/97.

TITOLO II.

CAPO I - GESTIONE DEL SERVIZIO RI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

Art. 7 - Principi generali

1) La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è effettuata dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n.267/2000 e di cui all'articolo 21 e seguenti del D. Lgs. 22/97.

II CON.SMA.RI. di norma provvede ai servizi di cui sopra per conto dei Comuni associati in relazione alle previsioni contrattuali e statutarie vigenti tra le parti. I soggetti titolari della competenza possono espletare il servizio mediante affidamento a ditte terze regolarmente autorizzate nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2) In particolare la gestione del servizio si uniforma ai seguenti principi generali:

a) rispettare tassativamente i principi inderogabili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

b) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, *prevedendo, però, condizioni preferenziali di trattamento in favore dei cittadini disabili e/o anziani che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate;*

c) garantire parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato;

d) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

e) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

f) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 e della Legge 7 agosto n° 241;

Art. 8 - Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza

1) Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, previsto dall'art. 12 del Decreto L.vo 3 Febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

3) L'informazione e la comunicazione alla cittadinanza devono essere intese come elemento strategico che si affianca a pieno diritto alle scelte strutturali e strategiche del Comune tese ad ottenere il migliore risultato possibile dalla gestione del Servizio.

4) L'informazione e la comunicazione devono favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Devono, inoltre, essere tese a valorizzare e gratificare i cittadini che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi prestati.

5) L'informazione e la comunicazione devono contribuire al miglioramento delle relazioni fra il Comune e la cittadinanza, devono favorire le raccolte differenziate, sia a livello qualitativo che quantitativo, devono pubblicizzare i risultati raggiunti e quello che i cittadini possono fare per migliorare detti risultati.

6) Per favorire il conseguimento del miglior risultato possibile le iniziative di informazione e di comunicazione devono essere dirette a:

a) i tecnici del Comune ed i suoi operatori e le associazioni di categoria;

b) i mezzi di informazione ed gli operatori del mondo scolastico;

c) le forze sociali, le associazioni di volontariato, professionali, ambientaliste e di consumatori avvalendosi, anche, dei mezzi di informazione presenti sul territorio.

7) L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici.

L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (p.e. cittadini utenti, tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori, studenti ecc.)

8) La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma 1) che ricevono i reclami e le proposte dei cittadini devono provvedere a fornire le relative risposte ai richiedenti o, se non in grado, devono consegnare tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

9) Il Gestore del servizio, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

Art. 9 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione

1) Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n° 266.

2) Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3) Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di Strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 10 - Individuazione

1) La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani, nella quale il servizio è istituito e gestito, è quella di cui alla planimetria allegata.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U. MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art. 11 - Sistemi di raccolta

1) Nelle zone di raccolta servite di cui all'articolo precedente: il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato da parte del Gestore del servizio come segue:

A) a mezzo cassonetti dislocati sul territorio comunale in aree appositamente individuate.

In detti contenitori devono essere conferiti esclusivamente rifiuti solidi urbani come definiti dall'articolo 3, titolo I. del presente Regolamento.

B) la raccolta dei rifiuti ingombranti è organizzata come previsto dal successivo articolo 18 del presente Regolamento.

2) nelle zone diverse da quelle di cui al punto 1) i produttori di rifiuti domestici cui al precedente punto A) sono tenuti a conferire gli stessi nei cassonetti più vicini alla zona di produzione. I produttori di rifiuti ingombranti cui al precedente punto B) sono tenuti a conferirli direttamente al Centro di Raccolta.

Art. 12 - Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alla periodicità della raccolta. La specifica collocazione dei cassonetti sarà effettuata con apposito atto dell'Ufficio comunale competente, tenendo conto dei seguenti parametri:

- CENTRI URBANI: < 400 metri dall'abitazione più lontana

- ZONE ESTERNE SERVITE: < 1.000 metri dall'abitazione più lontana

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi, lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. I piani attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di un comando per permettere l'apertura e di adeguate segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale. I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata come sopra.

5) In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni particolari il Gestore del servizio dovrà assicurare la collocazione di un congruo

numero di cassonetti.

Art. 13 - Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1) La gestione della raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento avviene con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

I seguenti rifiuti assimilati ai rifiuti urbani:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta;
- c) feltri e tessuti non tessuti;
- d) fanghi di depurazione palabili provenienti da impianti di depurazione H₂O, ***purché non contaminati***; dovranno essere conferiti agli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune.

2) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, su richiesta dell'utente, potranno essere svolte dal Gestore; *nel qual caso sarà stipulata per ogni utente apposita convenzione a titolo oneroso*, ricorrendo all'installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani o contenitori di maggiore capienza, anche di tipo scarrabile a secondo della quantità dei rifiuti prodotti.

Art. 14 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1) Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico se di competenza.

2) Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico - scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3) Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamenti dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1) Il conferimento dei rifiuti urbani e delle tipologie dei rifiuti assimilati previsti dall'art.3 del presente Regolamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2) I rifiuti cui al precedente comma devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;

3) I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori devono prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

4) I rifiuti urbani devono essere conferiti negli appositi contenitori nei giorni e secondo gli orari indicati con apposito atto dell'Organo comunale competente.

Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1) Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata o in appositi Centri di Raccolta. situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione o con altra modalità e criteri stabiliti da apposito atto dell'Organo comunale competente.

2) I rifiuti ingombranti devono essere trasportati a cura dei produttori .

3) E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o nelle relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e/o aperto al pubblico.

4) I beni durevoli di uso domestico di cui all'art.44 del D.Legs. 22/1997 e succ. modificazioni ed integrazioni devono essere restituiti ai rivenditori. Nel caso che tali beni non vengano riconsegnati a detti rivenditori devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta istituito dal Comune. I rivenditori, nelle more dell'attuazione del disposto dell'art.44, devono conferire i beni durevoli al centro di raccolta previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

Art. 17 - Periodicità della raccolta

1) Nelle zone ove si effettua la raccolta obbligatoria il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di norma, tutti i giorni feriali e comunque almeno tre volte la settimana.

Nelle rimanenti zone la raccolta potrà essere svolta in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti.

2) Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini del comma precedente.

3) Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio .

Art. 18 - Atti vietati

1) E' vietato a chiunque:

- a) salvo il personale preposto, spostare e/o modificare l'ubicazione dei cassonetti stabilita dai

competenti organi;

- b) danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui cassonetti;
- c) depositare all'interno dei cassonetti rifiuti diversi dai rifiuti urbani e le tipologie previste dei rifiuti assimilati nonché sostanze liquide, rifiuti allo stato fuso, ceneri e/o carboni ardenti, materiali in stato di combustione, materiali che possono recare danno ai cassonetti e alle attrezzature come tubi metallici, aste, tavole, casse, ecc.;
- d) inserire nei cassonetti **rifiuti pericolosi** come elencati nell'allegato D, previsto dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs.22/97, e successive modifiche ed integrazioni; in recepimento dell'art.1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE compresi:
 - **batterie e pile** (16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03);
 - **medicinali** (18.01.05);
 - **lampade a vapore di mercurio o di sodio ad alta e bassa pressione e tubi fluorescenti** (20.01.21);
 - **prodotti agrochimici** (02.01.05) - **pesticidi** (20.01.19);

e) inserire o abbandonare nei cassonetti:

tutti i rifiuti destinati alla raccolta differenziata dagli articoli seguenti del presente regolamento, per i quali è stata prevista l'organizzazione del servizio.

Tali materiali dovranno essere depositati negli appositi contenitori e/o conferiti negli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune.

f) depositare all'interno dei cassonetti i Rifiuti Speciali classificati all'art.7 del D. Lgs. 22/97, che non siano stati esplicitamente dichiarati "assimilati" ai R.S.U. dal presente Regolamento;

g) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti, sacchetti, scatoloni, cartoni, bottiglie, carta e tutti i rifiuti e materiali vari che sarebbero dovuti o potuti essere collocati entro gli stessi cassonetti e/o contenitori/campagne per la raccolta differenziata.

Art. 19 - Modalità di espletamento del servizio

1) All'interno delle zone soggette allo spazzamento, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

3) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

4) Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

5) **I rifiuti risultanti dalle attività di spazzamento** così come identificate dal presente articolo **dovranno essere conferiti per lo smaltimento in forma separata** allo scopo di evitare contaminazioni da metalli pesanti, ordinariamente in essi contenuti.

Art. 20 - Cestini stradali

1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, al fine di favorire la salvaguardia ottimale delle stesse, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per rifiuti.

2) I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3) E' vietato depositare nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici, rifiuti assimilati ai R.S.U. e rifiuti ingombranti.

Art. 21 - Spazzamento delle foglie

1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2) Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art. 22 - Pulizia delle aree private

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
- 2) I rifiuti raccolti dai luoghi di cui al punto 1) derivanti da sfalci e potature devono essere conferiti con le metodiche previste dal successivo articolo. Le altre tipologie di rifiuti devono essere, in relazione alla loro natura, smaltiti secondo le indicazioni del presente Regolamento;
- 3) In caso di inadempienza, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 22/97 e Capo X del presente Regolamento inerente le "Sanzioni", il Sindaco ordina ai responsabili di provvedere alla pulizia delle aree o fabbricati prevedendo il termine, trascorso il quale il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari produttori con le modalità di cui all'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 23 - Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali

- 1) Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.
- 2) La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onori se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
- 3) I servizi igienici pubblici devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze più opportune;
- 4) La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurarne la costante funzionalità.

Art. 24 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

- 1) I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
- 2) I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa sono tenuti a garantire la pulizia degli spazi impegnati per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione col Servizio.
- 3) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
- 4) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, disciplinate in merito alla pulizia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
- 5) Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in casi di lavori riguardanti fabbricati.
- 6) In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 25 - Corretto smaltimento - calcolo degli oneri

Ai fini di un più corretto, successivo smaltimento finale e di un più puntuale calcolo degli oneri di raccolta e smaltimento in funzione della determinazione della tariffa, i rifiuti urbani non domestici, di cui ai precedenti articoli, devono essere raccolti separatamente e conferiti secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore dell'Impianto.

Art. 26 - Individuazione delle zone di pertinenza del servizio

1) Le zone in cui la raccolta dei RSU e dei rifiuti assimilati è obbligatoria e nelle quali il servizio è istituito e gestito, sono:

- quelle comprese nei perimetri dei centri abitati
- quelle in cui sono presenti insediamenti sparsi

sempre che siano state specificatamente individuate nelle planimetrie allegate.

In queste zone:

- a) I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui al presente Regolamento.
- b) Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti, aventi le caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 14.
- c) I contenitori possono essere sistemati in apposite aree individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti.
- d) Il lavaggio e la disinfestazione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio.
- e) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni

previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

f) Lo spazzamento viene esteso nelle strade, piazze e nelle pubbliche vie degli agglomerati urbani periferici.

g) Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata devono essere conferite o direttamente al Centro di Raccolta o nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.

h) Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente articolo 12 nei pressi di insediamenti sparsi, qualora la quantità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art. 27 - Zone con servizio non istituito

1) Nelle altre zone con insediamenti sparsi non comprese nell'allegata planimetria, la raccolta non è effettuata ma gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come segue:

A) Conferimento dei rifiuti

I) Nelle zone situate fuori dalle zone ove è istituito il servizio di raccolta, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.

II) Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani agli articoli specifici del presente Regolamento.

B) Spazzamento

I) Nelle zone di cui al presente capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.

II) I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

CAPO III - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 28 - Automezzi

1) Il trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di smaltimento è effettuato con automezzi idonei (autocompattatori e simili) al fine di evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.

2) Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3) Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4) Oltre a quanto stabilito dal codice della strada, con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata o altri divieti e/o limitazioni in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta.

CAPO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 29 - Modalità dello smaltimento

1) Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso impianti autorizzati.

2) Il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata avviene:

a) avvalendosi dell'opera dei Consorzi nazionali obbligatori, sia quelli già funzionanti (Consorzio obbligatorio degli oli usati, COBAT), sia quelli la cui istituzione è prevista dagli articoli 40, 47 e 48 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni;

b) avvalendosi dell'opera di Consorzi e/o Aziende private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni;

c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato.

3) Le attività di cui ai punti 1) e 2) devono esplicarsi nel pieno rispetto dei Piani regionali e provinciali di settore.

4) Il CONSMARI provvede alle attività di cui ai punti 1) e 2) per tutti i Comuni associati sulla base di apposito contratto di servizio.

Art. 30 - Autosmaltimento

Per i rifiuti di cui alla lettera e), 2° comma dell'art. 7 D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni "non pericolosi" è consentito l'autosmaltimento nel luogo di produzione. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche e degli specifici regolamenti di settore nonché di quelli emanati

dall'Autorità locale.

TITOLO III. CENTRI DI RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 31 - Centri di Raccolta

- 1) *Per Centro di Raccolta si intende un sito specificatamente individuato ed organizzato e appositamente gestito in cui sono obbligatoriamente conferite e provvisoriamente stoccate per tempi brevi specifiche tipologie di rifiuti da inviare successivamente a smaltimento e/o recupero e/o riciclo.*
- 2) Le caratteristiche tecniche specifiche di ciascun Centro di Raccolta verranno individuate dal competente Ufficio Tecnico del Comune tenendo conto delle disposizioni normative in materia
- 3) La gestione dei Centri di Raccolta può essere effettuata dal Comune e/o dal soggetto che gestisce il pubblico servizio anche in collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Le collaborazioni per il servizio di gestione dei Centri di Raccolta, potranno anche comprendere l'espletamento di un servizio domiciliare programmato da effettuarsi, con apposito impegno contrattuale, in favore dei cittadini anziani e/o disabili, individuati e segnalati dal Comune.

Art.32 - Raccolta Differenziata

- 1) Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ai sensi del TIT. Il articolo 34 e segg. del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute nei commi e negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti urbani:
 - a) carta e cartone (20.01.01)
 - b) vetro (20.01.02)
 - c) plastica (contenitori per liquidi, bottiglie,) (20.01.03 - 20.01.04)
 - d) metalli ferrosi e non ferrosi in genere (contenitori, barattoli, fusti, fustini, sfridi ecc.) (20.01.05 - 20.01.06)
 - e) oli e grassi animali e/o vegetali non emulsionati
 - f) rifiuti di imballaggio
 - g) beni durevoli di uso domestico di cui al punto 5. articolo 44, titolo III D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni
 - h) pile e batterie (20.01.20)
 - j) medicinali (18.01.05);
 - k) lampade a vapore di mercurio o di sodio ad alta o bassa pressione (20.01.21)
 - m)eventuali frazioni merceologiche diverse da quelle sopra descritte che il Comune e/o il Consorzio gestore del servizio dispongano con apposito provvedimento come raccolta differenziata.
- 3) I rifiuti di cui al precedente comma se già oggetto di raccolta differenziata nel Comune non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani ma devono esser conferiti, con le cadenze determinate dall'Amministrazione, nell'apposito Centro di Raccolta o nelle altre strutture di cui al successivo art. 33.
- 4) I produttori di rifiuti assimilati destinati al recupero che intendono avvalersi del servizio pubblico per le successive fasi di recupero sono tenuti a conferire i medesimi rifiuti con le modalità di cui al comma 3 salvo diversa disposizione del gestore del servizio in riferimento alle quantità.
- 5) Il gestore del servizio potrà anche disporre l'utilizzo del Centro ai fini del conferimento in forma differenziata di rifiuti speciali, provenienti da particolari categorie produttive (agricoltura, ecc.), con apposito atto amministrativo da adottarsi sulla base di apposito accordo di programma.

Art. 33 - Raccolta Differenziata: supporto ai Centri di Raccolta

Nelle more della realizzazione , organizzazione e funzionamento dei Centri di Raccolta previsti dalla pianificazione territoriale, nelle zone non servite da dette strutture di servizio, continueranno a funzionare i contenitori stradali per le varie frazioni merceologiche e le isole ecologiche oggi esistenti anche se non presidiate. Detti contenitori saranno definitivamente sostituiti nelle zone, ove ciò è previsto dalla pianificazione, dai Centri di Raccolta non appena questi risulteranno realizzati e funzionali.

Art. 34 - Raccolta differenziata dei rifiuti assimilati ai RSU

- 1) Il servizio di raccolta differenziata degli assimilati recuperabili che il produttore intende conferire per le successive fasi di recupero verrà articolato come segue:
 - a) **a titolo gratuito**, verranno messe a disposizione delle aziende produttive le strutture del Centro di Raccolta. I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al Centro direttamente dalle aziende produttive, utilizzando i loro mezzi aziendali, con le modalità e le temporalità che verranno fissate dal Comune, sempre che sia osservata una stretta differenziazione dei rifiuti da conferire.

b) a titolo oneroso, stipulando apposita convenzione con le aziende produttrici. Il servizio prevederà al ritiro periodico dei rifiuti assimilati direttamente nel luogo di produzione, alla fornitura, in locazione, dei contenitori idonei al deposito temporaneo ed al conferimento di detti rifiuti assimilati al Centro di raccolta. I rifiuti assimilati dovranno essere inseriti nei contenitori specifici in maniera strettamente differenziata.

2) Il servizio a titolo gratuito è diretto soprattutto alle aziende produttive di piccole e/o medio-piccole dimensioni, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente poco significative.

3) Il servizio a titolo oneroso è diretto specificatamente alle aziende produttive medie e/o medio-grandi e/o grandi, con produzione di rifiuti assimilati quantitativamente significative.

4) Il Comune potrà, se ne esistono i presupposti e/o l'opportunità, attivare opportune sinergie con aziende private che già operano nel settore sul territorio comunale.

Art. 35 - Rifiuti inerti

1) I produttori e/o detentori di rifiuti inerti, devono provvedere al recupero in forma diretta, conferendo ad appositi Centri di Raccolta autorizzati allo smaltimento o al recupero .

2) *I Comuni, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni, l'obbligo per i titolari di dimostrare l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente regolamento.*

3) I richiedenti autorizzazioni e/o concessioni edilizie devono, di regola, dichiarare preventivamente se da tali lavori derivino rifiuti inerti, ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti devono essere svolti dal richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall'autorità comunale fino all'esatto adempimento.

4) La concessione e l'autorizzazione edilizia prevedono come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e smaltimento anche dei rifiuti inerti.

5) Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (D.I.A.) il richiedente dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A., salvo in caso negativo la sospensione della stessa.

6) Poiché le opere edilizie sovraspesificate sono soggette a specifica licenza. il Comune vincolerà la valenza della licenza alla dimostrazione documentata del conferimento dei materiali inerti ai Centri di Recupero./raccolta In caso di mancato adempimento il Comune potrà prevedere apposite sanzioni amministrative.

TITOLO IV. GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 36 - Rifiuti cimiteriali

1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

2) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto f) del D. Lgs.22/97, e successive modificazioni e integrazioni tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono classificati come rifiuti urbani

3) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati all'interno o all'esterno del Cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, avendoli la norma classificati rifiuti urbani possono essere avviati in discarica di prima categoria. Essi, stante i potenziali rischi igienico-sanitari, debbono essere assogettati al benessere del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

5) I rifiuti di cui alla lettera c), comma 1, pur essendo classificati rifiuti urbani, per motivi morali e per potenziali pericolosità per la salute e l'igiene pubblica, non possono essere conferiti in discarica di prima categoria, ma dovranno essere conferiti ad un Forno crematorio, In subordine potranno essere conferiti per la termodistruzione oppure potranno essere reinterrati nello stesso cimitero.

6) La raccolta separata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

7) Lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle attività cimiteriali deve avvenire garantendo la massima igienicità nella fase di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

Art. 37 - Resti di animali

1) Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano pur non considerate rifiuti dalla normativa vigente, devono essere rimosse a cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2) I resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti.

3) I resti di animali di dimensioni maggiori, qualora non fosse possibile lo smaltimento indicato nel punto 2, su parere del servizio veterinario competente devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

4) Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

5) Nei casi di pericolo di malattie infettive, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 38 - Siringhe

1) Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.

2) La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature.

In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.

3) Le siringhe raccolte pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla A.S.L. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori (art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, integrato e modificato dal D. Lgs 389/97)

Art. 39 - Potature e sfalci

1) I rifiuti organici quali le potature e gli sfalci di aree verdi dovranno essere destinati ad attività di autosmaltimento ai sensi dell'art.32 del presente Regolamento.

2) Il Servizio provvederà a convogliare direttamente il verde promanante da aree pubbliche al Centro di Raccolta.

3) Per il verde ex conferitori privati, sarà adottata una metodica di raccolta differenziata ed alternativa:

a) *diretta*: i conferitori privati possono portare le potature e gli sfalci di loro produzione, direttamente al Centro di Raccolta (servizio a titolo gratuito).

b) *stazionaria*: nei siti di maggiore produzione (servizio a titolo gratuito) e/o in aziende (previa specifica convenzione a titolo oneroso), il Servizio provvederà a posizionare uno o più containers di adeguata capacità che saranno ritirati con continuità variabile a seconda dei periodi dell'anno.

c) *a chiamata*: per particolari esigenze stagionali e/o per produzioni particolarmente significative e/o occasionali potrà essere previsto un servizio a chiamata con interventi di mezzi idonei (servizio a titolo oneroso previa convenzione)

TITOLO V.

Art. 40 - Funzionario responsabile

il Funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Servizio è designato nella figura del dipendente Sig. Bendia Dimitri – responsabile lavori pubblici ecologia ed ambiente.

Al dipendente Sig: Massei Mauro – Responsabile del Settore Vigilanza Urbana è affidato l'incarico del controllo e della verifica dell'efficienza dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (ordinanza

sindacale prot. n. 5855).

TITOLO VI. SANZIONI

Art. 41 - Rimozioni materiali

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, di regolamento e/o di specifica ordinanza del Sindaco, nei casi di abbandono di rifiuti su spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art.50 del D. Lgs. n° 22/1997.
- 2) Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese comprese quelle relative alla eventuale custodia.
- 3) La presente normativa è applicabile se ricorrono i casi, valutato dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, sentiti gli uffici preposti, anche per le aree private gravate da servitù pubblica e per le stesse aree private in quanto tali in casi particolari, sentito il parere eventuale della A.S.L..

TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti e il precedente regolamento approvato in data 11.05.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2003.

Art. 45 - Modifiche del Regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e nelle forme più idonee al fine di rendere edotta la cittadinanza.